

Repubblica italiana
nel nome del popolo italiano
corte d'appello di Milano
sezione IV civile
R.G.1125/ 2008

la corte, in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

dottor Domenico Antonio Urbano presidente
dottor Paolo Fabrizi consigliere
dottor Ines Marini consigliere rel.

nell'appello avverso la sentenza n. 9866/2007 emessa dal tribunale di Milano proposto da
società Nuova E. s.a.s di Danilo M. e c., difeso dagli avvocati (omissis)

contro società C. S.p.A., difesa dagli avv. (omissis)-

appellata

contro società Ev. S.r.l. ed Ec. Srl
appellate contumaci

ha emesso la seguente

SENTENZA

conclusioni come da udienza di pc del 1 dicembre 2011

FATTO

Premesse di fatto, pacifiche in causa

La società C.. S. p.a. il 6 giugno 2000 ha venduto con riserva di proprietà, per complessive lire 109.800.000, tre macchine scavatrici, alla società Ec. S.r.l., che è rimasta inadempiente nel pagamento del saldo.

La società Ec. S.r.l. (il cui fallimento- dichiarato nel corso del giudizio di primo grado- è stato chiuso il 24 gennaio 2002 per insufficienza di attivo) a propria volta ha venduto le macchine alla società Ev. S.r.l. (il cui legale rappresentante era il medesimo della società Ec.)

In data 25 settembre 2000 la società Ev. (il cui fallimento- dichiarato nel corso del giudizio di primo grado- è stato chiuso il 9 novembre 2005 per insufficienza di attivo) ha venduto i macchinari alla società Nuova E. S.r.l. (esercente il commercio di macchinari nuovi ed usati) per complessive lire 100.800.000, la quale – a propria volta- ha cercato di alienarli a terzi.

Il patto di riservato dominio non è stato trascritto (ai sensi dell'art 1524 comma 2 cc).

Le vicende processuali

Il tribunale di Milano, accogliendo le domande della società C.:

- ha dichiarato risolto per inadempimento della acquirente società Ec. srl il contratto di compravendita dei macchinari stipulato il 6 giugno 2000 tra quest'ultima e la venditrice società C.,
- ha condannato le convenute Ec. S.r.l., Ev. S.r.l. e Nuova E. S.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore della società C.. della somma di euro 12.151,98 a titolo di risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'inadempimento di Ec. e del comportamento delle "terze" che, "in mala fede o in colpa grave" avevano concorso" nella violazione del patto di riservato dominio".
- ha condannato le convenute Ec. S.r.l., Ev. S.r.l. e Nuova E. S.r.l. in solido tra loro al pagamento in favore della società C.. delle spese del giudizio.

La società Nuova E. S.r.l. ha proposto appello chiedendo di essere <assolta> da "ogni" domanda proposta nei suoi confronti dalla società C..¹

Quest'ultima ha chiesto la reiezione del gravame e la integrale conferma della decisione impugnata

Le società Ec. S.r.l. ed Ev. S.r.l. sono rimaste contumaci

MOTIVI

La società Nuova E. S.r.l. chiede che, in integrale riforma della sentenza impugnata, vengano respinte tutte le domande formulate nei suoi confronti dalla C..²

¹ per quanto ancora rivela in questa fase, nel precedente grado, la società [REDACTED] aveva chiesto la condanna " in via individuale o in solido" delle convenute "Ec., Ev. e Nuova E. a risarcirle il danno subito".

² In sintesi la Nuova E. sostiene di avere acquistato in buona fede la proprietà del macchinario ex art 1153 cc, che sarebbe irrilevante la successiva acquisita consapevolezza di avere acquistato a non domino (perchè "mala fides

In particolare lamenta che, ai fini della prova della malafede, il tribunale avrebbe indebitamente valorizzato le dichiarazioni rese da Roberto M. all'ufficiale giudiziario recatosi presso la sede di essa appellante per eseguire – su istanza della società C.- il sequestro giudiziario dei macchinari, pervenendo così erroneamente a ritenere inoperante in favore di essa appellante il disposto dell'art 1153 cc in tema di acquisto a non domino, quando invece :

- a) essendo tali dichiarazioni state rilasciate *“ben 40 giorni dopo la formazione della volontà contrattuale...la sopraggiunta... malafede dell'acquirente”* non avrebbe potuto, in ogni caso, inficiare l'acquisto.
- b) Roberto M. non avrebbe potuto *“esternare dichiarazioni pregiudizievoli per la vicenda contrattuale”* di cui è causa, in quanto sarebbe *“estraneo alla compagine amministrativa”* di essa appellante .
- c) in ogni caso sarebbe inconferente, ai fini della prova della malafede di essa appellante, la circostanza che un proprio *“operaio specializzato”* (quale sarebbe stato il M.) avesse telefonato (prima dell'acquisto dei macchinari) alla società C., ignorandosi il contenuto di tale telefonata che avrebbe, in ipotesi, potuto avere ad oggetto mere informative di carattere tecnico o la congruità del prezzo delle macchine in questione.

Di contro la appellante assume che, contrariamente a quanto ravvisato dal tribunale, la buona fede di essa E. S.r.l. sarebbe palesata dal fatto che avrebbe cercato di rivendere la merce in questione tramite *“canali ufficiali”* e non già attraverso *“un mercato occulto”*

La appellante si duole inoltre che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la buona fede non potesse (in ogni caso) invocarsi per essere *“l'ignoranza circa la riserva di proprietà.....dipesa da colpa grave”*, quando invece la colpa dovrebbe escludersi sia perchè le *“precedenti transazioni commerciali di simili macchinari”* tra la propria dante causa Ev. (cliente abituale) ed essa appellante non avrebbero avuto ad oggetto beni *“sottoposti a riserva di proprietà”*, sia perchè l'acquisto di cui è causa non avrebbe presentato alcuna *“anomalia”* (né per quanto concerne il prezzo, né per quanto concerne la solvibilità della società Ev.).

Infine l'appellante lamenta che il tribunale, discostandosi dall'orientamento espresso dalla cassazione nella sentenza 3853/1956, avrebbe indebitamente escluso che *“l'opponibilità ai terzi del patto di riservato dominio possa trovare tutela <soltanto> alle condizioni indicate nell'articolo 1524, comma secondo, c.c.: ossia in presenza della trascrizione”* nell'apposito registro (che, nella specie, non è avvenuta).

Tanto premesso, in ordine logico, per la portata potenzialmente dirimente di ogni altra questione (e, in particolare, della sussistenza o meno della *“mala fede”* della appellante), va innanzitutto affrontato quest'ultimo motivo di gravame.

In sostanza, ad avviso dell'appellante, il patto di riservato dominio potrebbe trovare tutela *“SOLTANTO”* alle condizioni indicate dall'articolo 1524 secondo comma, vale a dire quando sia stato trascritto nell'apposito registro e la macchina si trovi ancora nel luogo in cui la trascrizione è stata eseguita, in analogia *quoad effectum* con la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili o mobili registrati di cui all'art 2644 cc, in cui la pubblicità non può essere supplita da equipollenti e non assume alcuna rilevanza lo stato soggettivo del *“secondo”* acquirente.

Per cui, secondo la Nuova E., non essendo stato trascritto nell'apposito registro di cui all'articolo 1524 cc, il patto di riservato dominio non sarebbe in ogni caso opponibile ai terzi e, dunque, ad essa Nuova E., anche ove in ipotesi fosse stata in mala fede al momento dell'acquisto.

supervenienti non nocet”) e che il patto di riserva di proprietà non sarebbe opponibile ad essa appellante, quale terzo (anche se, in ipotesi, in mala fede), perchè non trascritto ex articolo 1524 secondo comma cc

La corte non ignora la risalente sentenza n.3845/1956 della cassazione³ in tema di efficacia della trascrizione ex art 1524 secondo comma cc (non risultano altre pronunce successive sul tema) invocata dall'appellante a sostegno del proprio assunto.

Condivide tuttavia la difforme interpretazione del primo giudice, secondo il quale il secondo comma dell'art 1524 cc stabilisce che, nel caso di trascrizione del patto, *"in deroga alla disciplina concernente i beni mobili, non è salvo neppure l'acquisto (a non domino) del terzo di buona fede, che invece sarebbe inattuabile a norma dell'art 1153 cc"*, avendo la norma una *"portata piuttosto estensiva, che non restrittiva, della opponibilità ai terzi acquirenti della riserva di proprietà di beni mobili non iscritti in pubblici registri"*

A tanto inducono infatti sia la collocazione sistematica della norma (posta nell'ambito della compravendita delle cose mobili, per le quali vale il generale disposto di cui all'art 1153 cc, che privilegia la buona fede dell'acquirente), sia il richiamo operato - nel comma immediatamente successivo- alle <diverse> disposizioni dettate in tema di beni mobili iscritti nei pubblici registri, che vengono, proprio per questo motivo, fatte <salve> (*"sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri"*).

Invero, qualora -in presenza della trascrizione- fosse stato irrilevante l'elemento soggettivo dell'acquirente, e cioè se- come assume l'appellante- il legislatore avesse inteso estendere alla trascrizione in parola la medesima efficacia di quella relativa ai beni immobili o mobili registrati di cui all'art 2644 cc, (in cui la pubblicità non può essere supplita da equipollenti e non assume dunque alcuna rilevanza la buona o la mala fede del "secondo" acquirente), si sarebbe <semplicemente> limitato a farlo, senza necessità di fare "salve le disposizioni" che disciplinano quest'ultima.

A ciò aggiungasi che, come è stato osservato, la pubblicità prevista dall'art 1524 cc ha la specifica funzione di risolvere a favore del venditore *"trascrivente il conflitto con i terzi, e questa soluzione ha significato proprio riguardo agli acquirenti di buona fede. Rispetto agli acquirenti di mala fede infatti il venditore è già tutelato secondo la regola generale, e quindi, indipendentemente dall'onere della trascrizione. Il subacquirente, cioè, che compra conoscendo che il bene è gravato di riservato dominio non può opporre il suo acquisto al titolare di un diritto reale già costituito, e ciò a prescindere dalla circostanza che la riserva sia stata o no trascritta e che il bene sia stato o no rimosso dall'ambito della originaria giurisdizione"*.

Né la interpretazione qui seguita può, in ipotesi, contrastare con la esigenza di *"certezza dei traffici"*, a sproposito invocata dall'appellante, poiché- come ha esattamente rilevato il tribunale- da un lato l'acquirente in mala fede non *"è portatore... di nessun affidamento degno di tutela"* e dall'altro *"il successivo acquisto da parte di terzo in buona fede sarebbe comunque inattuabile ex art 1153 cc"*.

Deve pertanto escludersi che il patto di riservato dominio possa trovare tutela *"soltanto"* alle condizioni indicate dall'art 1524 cc secondo comma, in quanto- in assenza, come nella specie, della trascrizione - non può che valere la disciplina generale relativa al trasferimento dei beni mobili, posta dall'art 1153 cc, di cui l'art 1524 in questione rappresenta una deroga.

Anche i restanti motivi di gravame non scalfiscono le convincenti argomentazioni che sorreggono il convincimento del primo giudice, il quale ha esattamente ritenuto provata- sulla base di una

³ Cassazione 3853/1956" In tema di vendita con riserva della proprietà, qualora il contratto abbia per oggetto delle macchine di prezzo superiore alle 30.000 lire, intanto il venditore può opporre il patto di riserva al terzo acquirente in quanto abbia trascritto il patto stesso, a norma e secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 1524 codice civile per modo che, se a tale particolare forma di trascrizione non si sia fatto luogo, è del tutto irrilevante ricercare se l'acquisto da parte del terzo sia avvenuto in buona fede, non essendo, in simile caso applicabile la regola dell'art. 1153, stesso codice, sugli effetti dell'acquisto del possesso delle cose mobili."

pluralità di univoci e convergenti indizi- la "malafede" della Nuova E. al momento dell'acquisto, "o quanto meno che l'ignoranza.... della riserva di proprietà in capo alla venditrice JCB" fosse "dipesa da colpa grave", inidonea- in quanto tale - a "salvare" l'acquisto, in applicazione del combinato disposto degli art. 1147 e 1153 cc.

Invero:

a) sono del tutto inconferenti sia la data in cui M. Roberto ha rilasciato le dichiarazioni qui contestate, sia la estraneità del M. alla compagine sociale dell'appellante. Da un lato infatti il M. si è limitato a riferire fatti "storici" di cui era a diretta conoscenza, che palesano come il medesimo fosse, sin da epoca precedente all'acquisto di cui è causa, consapevole della "possibile illiceità della vicenda"e, dall'altro, gli stretti vincoli di sangue e il peculiare rapporto fiduciario che legavano M. Roberto a M. Danilo, legale rappresentante della Nuova E.⁴, correttamente valorizzati dal tribunale, assumono "un valore altamente indiziante" in merito al fatto che anche quest'ultimo fosse a conoscenza della condizione giuridica dei beni che la società da esso rappresentata si accingeva ad acquistare.⁵

b) Contrariamente all'assunto, l'appellante ha cercato (senza successo) di alienare- e in tempi rapidissimi- il macchinario attraverso "un mercato occulto" (la stessa Nuova E. ha infatti riconosciuto di avere venduto e consegnato in Egitto - e segnatamente al Cairo- due macchine ad un fantomatico cliente egiziano, nel frattempo divenuto inadempiente, e la terza ad un altro non meglio identificato cliente), cercando solo successivamente di commercializzare i beni attraverso i "canali ufficiali" (pubblicizzazione attraverso una rivista del settore). A ciò aggiungasi che il tribunale ha correttamente sottolineato come il valore altamente indiziante della mala fede della appellante emerge sia dalla "assolutamente sorprendente e fuori dal comune... facilità e... velocità con cui la Nuova E." ha cercato di alienare a terzi il macchinario, sia dal fatto che la stessa "fin dal primo momento in cui... si trovò a dover dare spiegazioni in ordine alla vicenda delle tre macchine (n.d.r. sottoposte a sequestro giudiziario su istanza della società C.), si sia preoccupata immediatamente di creare una cortina fumogena di informazioni inesatte, o più probabilmente false, al fine di sottrarsi ad addebiti di responsabilità, oltre che di preservare il suo cospicuo investimento."

c) Contrariamente all'assunto, proprio la evidente "anomalia" della compravendita in oggetto rispetto alle "precedenti transazioni commerciali di simili macchinari" intervenute tra la Nuova E. e la propria dante causa Ev., avrebbe dovuto destare allarme nella appellante, quale soggetto "professionalmente dedito al commercio di macchine per l'edilizia... nuove ed usate". Come ha infatti esattamente sottolineato il primo giudice, la Nuova E. "aveva sufficiente conoscenza del settore per poter rilevare l'anomalia della messa in vendita, da parte di soggetto (Ev.) che invece di dette macchine è mero consumatore-utilizzatore, di tre mini scavatori pressoché nuovi.... e inutilizzati; ciò è ancor più vero se si tiene conto che altre macchine in precedenza (ma sempre nell'anno 2000) vendute dalla medesima Ev. a Nuova E. avevano alle spalle alcuni anni di utilizzo e si presentavano quindi come evidentemente usate, diversamente da quelle per cui è causa". A ciò aggiungasi che "solo" nella "fattura" emessa dalla Ev. relativa ai beni di cui è causa significativamente si legge (quasi "excusatio non petita") che si tratta di "macchine di nostra proprietà libere da ogni

⁴ Miotto Roberto è il padre di Danilo Miotto e sottoscriveva assegni bancari per conto della Nuova E. (macchine)

⁵ Così si è espresso sul punto il tribunale : "non può non rilevarsi il valore altamente indiziante anche (della malafede di Nuova E. al momento dell'acquisto a non domino) della pacificamente inventiera-e comunque priva di riscontri-dichiarazione resa da Roberto Miotto, padre di Danilo (legale rappresentante di Nuova E. (macchine) e stretto collaboratore del figlio nella gestione della azienda (come deve ricavarsi dal fatto che sottoscriveva assegni bancari per conto della Nuova E. (macchine)...) all'ufficiale giudiziario recatosi presso la sede dell'azienda per eseguire il decreto di sequestro giudiziario dei tre mini scavatori. Secondo tale dichiarazione, espressiva della consapevolezza della possibile illiceità della vicenda e del desiderio di sottrarre il proprio comportamento ad ogni possibile addebito di colpa, Roberto Miotto avrebbe telefonato alla sede di Milano della Nuova E. prima di procedere all'acquisto e al pagamento delle tre macchine"

vincolo", mentre analogo annotazione non è contenuta nelle fatture riguardanti precedenti (di pochi mesi) compravendite di "usato" intervenute tra la Nuova Euro macchine e Ev.

Le spese del gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Respinge l'appello

Condanna l'appellante a rimborsare alla appellata società JCB S.p.A. le spese del gravame, liquidate in euro 2.589,00 per diritti ed euro 7.000,00 per onorari, oltre al contributo forfettario gli oneri fiscali e previdenziali di legge.

Milano 28 febbraio 2012

Il consigliere relatore estensore

Il presidente